

ALLEGATO C ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 56 DEL 9 GIUGNO 2026

Indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali nella contrattazione integrativa per il personale del comparto Funzioni locali (articolo 39, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 53).

1. DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Il fondo per le risorse decentrate del personale del comparto dovrà essere destinato in modo che possano essere rispettate le esigenze dell'Amministrazione del Consiglio regionale di seguito individuate.

1.1 Orario straordinario

La somma destinata al lavoro straordinario dovrà essere quantificata nel rispetto del limite di euro 132.000,00 (ammontare corrisposto a tale titolo nel 2010 al personale del Consiglio regionale ed incluso nel fondo che la Giunta regionale ha quantificato con la nota prot. n. 211983 del 14 maggio 2013) e del limite massimo di 180 ore/anno per tutto il personale, fatta salva la possibilità di estendere tale limite a 250 ore/anno per il due per cento del personale.

1.2 Incentivi e premi collegati alla performance

Destinazione agli incentivi e ai premi collegati alla performance della quota prevalente del Fondo risorse disponibili alla contrattazione ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001, da erogare secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dal Consiglio regionale.

1.3 Progressioni economiche all'interno delle aree

Destinazione di risorse per finanziare le progressioni economiche all'interno delle aree nell'anno nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 23 del D.Lgs. 150/2009 (selettività e per una quota limitata di dipendenti).

2. FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Le retribuzioni di posizione per fasce di posizione per gli incarichi da assegnare secondo la disciplina prevista dall'Ufficio di presidenza sono confermate negli importi vigenti.

Le risorse di cui all'art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato), del CCNL vigente, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, potranno essere incrementate nei limiti previsti dalla normativa in vigore, previa contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera u) del CCNL vigente.